



COMUNE DI VITULAZIO

PROVINCIA DI CASERTA

Via P. Lagnese - 81041 VITULAZIO (CE)

AREA AFFARI GENERALI

Tel 0823 96 75.16

Fax 0823.96.50.05

e-mail segreteria@comune.vitulazio.ce.it

P.E.C. protocollo.vitulazio@asmepec.it

Prot. n. 10924 del 13/10/2021

Ai **Responsabili di Area**

Ai dipendenti comunali
Per il tramite dei Responsabili

Agli Assessori Comunali

Al Presidente del Consiglio

Ai Consiglieri comunale

Al DPO – Responsabile della Protezione Dati

Al Medico Competente

Al RSPP – Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione

LORO SEDI

CIRCOLARE N. 4 DEL 13/10/2021

OGGETTO: Verifica della certificazione verde COVID 19 - “Green Pass” a partire dal 15 ottobre 2021 – Disposizioni organizzative.

Come noto, con l’approvazione del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, contenente “misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di *screening*”, dal 15 ottobre al 31 dicembre c.a., termine di cessazione dello stato di emergenza, è fatto obbligo al personale delle pubbliche amministrazioni di possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 (c.d. “*green pass*”) ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro in cui tale personale svolge la propria attività.

Si precisa, in via preliminare, che, ai sensi dell'art. 9, comma 2 e 3, del decreto-legge n.52/2021, la certificazione verde COVID-19 viene rilasciata qualora si realizzi uno di questi presupposti:

- 1) **avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo.** La validità è di 12 mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale prescritto;
- 2) **avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, prima dose di vaccino.** La validità inizia dal 15° giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale (fatte salve diverse disposizioni delle Autorità sanitarie);
- 3) **avvenuta guarigione da COVID-19,** con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2. La validità è di 6 mesi a far data dall'avvenuta guarigione;
- 4) **effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo** al virus SARS-CoV-2, avente validità, rispettivamente, di 48 ore e di 72 ore dal momento del prelievo.

Nei primi tre casi la validità del *green pass* cessa qualora, nel periodo di vigenza dello stesso, l'interessato sia identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.

Ciò posto, con il presente atto si forniscono direttive in materia di organizzazione dell'attività di verifica e accertamento del possesso del *green pass* da parte dei soggetti obbligati e di contestazione in caso di violazione dell'obbligo stesso.

SOGGETTI OBBLIGATI

L'art. 1 del D.L. n. 127/2021 estende l'obbligo di possesso e di esibizione della c.d. "certificazione verde" a:

- 1) tutto il **personale delle pubbliche amministrazioni**, nonché, al comma 2,
- 2) a tutti i **soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni, anche sulla base di contratti esterni;**
- 3) **ai soggetti titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice.**

Da ciò deriva che sono soggetti a controllo sono:

1. i **dipendenti** di questo Ente,
2. ma anche **chiunque** (ad eccezione dei semplici utenti dei servizi resi dal Comune) acceda alla struttura per lo svolgimento di qualsiasi attività diversa dalla fruizione dei servizi erogati dall'amministrazione.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, sono dunque soggetti all'obbligo di *green pass* anche i volontari del Servizio Civile Universale, della Pro Loco, della Protezione Civile, i dipendenti delle imprese che hanno in appalto i servizi di pulizia, i supporti, il personale dipendente delle imprese di manutenzione che, anche saltuariamente, accede alle infrastrutture, il personale di ditte private chiamato, anche occasionalmente, per attività straordinarie, nonché consulenti e collaboratori, nonché i prestatori e i frequentatori di corsi di formazione.

Rispetto a tale categoria di soggetti, disciplinata al comma 2 dell'art. 1 del D.L. n. 127/2021, la norma prevede un duplice onere di accertamento, sia in capo al datore di lavoro privato, sia in capo all'Amministrazione utilizzatrice. Pertanto, i Responsabili di Area, ciascuno per la propria sfera di competenza, avranno cura di sensibilizzare i soggetti di cui al comma 2 circa l'obbligo cui sono sottoposti e di avvertire gli stessi circa le conseguenze derivanti dall'eventuale violazione.

Tale obbligo è escluso per i soli soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute n. 35309 del 4 agosto 2021. In particolare, per i soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 viene omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche, è previsto che sia rilasciata una certificazione di esenzione dalla vaccinazione.

In tal caso, i dipendenti esenti dalla vaccinazione sono tenuti a trasmettere la relativa documentazione al medico competente dell'Ente. Quest'ultimo, se autorizzato dai dipendenti interessati, potrà informare l'Ufficio del Personale sulla circostanza che tali soggetti debbano essere esonerati dalle verifiche.

CONTENUTO DELL'OBBLIGO

Al di fuori dell'esclusione prevista per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale, l'accesso del lavoratore presso la sede di servizio non è, dunque, consentito in alcun modo e per alcun motivo a meno che lo stesso non sia in possesso della certificazione verde e in grado di esibirla. Ai fini del D.L. 127/2021 e della presente disposizione operativa, per "luoghi di lavoro" si intende non solo le sedi comunali, ma anche qualsiasi altro luogo ove si svolge un'attività lavorativa del dipendente, anche all'esterno (per esempio cantieri, autovetture, etc.)

Tenuto conto della funzione di prevenzione alla quale la misura è preordinata, non sono consentite deroghe a tale obbligo né, tantomeno, è ammessa, in via alternativa, l'autocertificazione del possesso del green pass.

È fatto divieto, inoltre, ai Responsabili di area di autorizzare i dipendenti privi di green pass a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile al fine di eludere l'obbligo di cui al D.L. 127/2021.

Il possesso della certificazione verde è una condizione che deve essere soddisfatta al momento dell'accesso alla sede di servizio, non essendo possibile, infatti, scaricare o stampare il documento in ufficio.

Il lavoratore che, a richiesta, dichiara il possesso della predetta certificazione, ma non sia in grado di esibirla, deve essere considerato assente ingiustificato e non può in alcun modo essere adibito a modalità di lavoro agile. Infatti, si precisa che in tale ipotesi "al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo **non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati**". Ad ogni modo, il personale che comunichi di non essere in possesso della certificazione o qualora ne risulti privo

- è considerato **assente ingiustificato** ;
- non va incontro a sanzioni disciplinari se non accede al luogo di lavoro;
- **mantiene il diritto alla conservazione del posto** di lavoro ;
- **non ha diritto alla retribuzione** né ad altro compenso o emolumento, comunque denominati . I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione di ferie e comportano la corrispondente perdita di anzianità di servizio.

Non è consentito in alcun modo che il lavoratore permanga nella struttura anche a fini diversi.

SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO

1) **PER I DIPENDENTI**

Il Responsabile dell'Area I amministrativa, previa formale investitura mediante decreto sindacale, è individuato quale soggetto responsabile dell'accertamento e della contestazione degli obblighi di cui al D.L. n. 127/2021 e sarà coadiuvato dalla polizia locale.

Il suddetto responsabile potrà delegare uno o più dipendenti della materiale attività di verifica dell'assolvimento dell'obbligo, come disciplinata dalla presente direttiva.

Tenuto conto delle dimensioni e delle esigenze organizzative di questo Ente, si ritiene preferibile, in sede di prima applicazione, effettuare dei controlli a campione, su una percentuale di dipendenti selezionata mediante sorteggio e utilizzando, per la verifica della validità del green pass, l'app denominata "VerificaC19", disponibile gratuitamente sugli store.

La selezione del personale da assoggettare a verifica e il successivo controllo avverranno secondo le seguenti modalità.

Con cadenza giornaliera, l'Ufficio del Personale procede, entro le ore 10:00, ad effettuare una ricognizione del personale presente in servizio attraverso i dati ricavabili dal programma di rilevazione delle presenze. Utilizzando tale elenco, a cui va aggiunto quotidianamente il segretario

comunale, l'Ufficio del Personale provvede a sorteggiare, utilizzando il generatore di numeri casuali disponibile gratuitamente sul sito internet www.blia.it o su sito analogo, un numero di dipendenti pari al 30% di quelli in servizio, arrotondando per eccesso.

L'elenco del personale sorteggiato viene trasmesso, tempestivamente, al Responsabile dell'Area I amministrativa, che procede, anche avvalendosi di proprio personale o preferibilmente della polizia municipale, prioritariamente nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa, ad effettuare il controllo del possesso del green pass da parte dei dipendenti sorteggiati, recandosi presso la struttura organizzativa ove ciascun dipendente presta servizio.

A tal fine, il Responsabile dell'Area I amministrativa organizza un sistema di turnazione del personale in servizio presso la propria struttura da adibire a tale attività, sì da assicurare il contemporaneo ed efficace svolgimento dei servizi ordinari.

2) PER GLI ALTRI SOGGETTI

Ciascuno Responsabile di Area provvederà al controllo del green pass di ***chiunque*** (*ad eccezione dei semplici utenti* dei servizi resi dal Comune) acceda al proprio ufficio o comunque nella per lo svolgimento di qualsiasi attività diversa dalla fruizione dei servizi erogati dall'amministrazione che facciano capo alla propria Area di competenza.

Il personale della Polizia Locale che, accedendo presso le strutture comunali per la verifica dell'obbligo da parte dei dipendenti, riscontri la presenza in loco di soggetti esterni all'Amministrazione ma soggetti al medesimo obbligo, è tenuto a chiedere l'esibizione del green pass anche a tali ultimi soggetti.

MODALITÀ DI CONTROLLO

I delegati al controllo hanno il potere-dovere di effettuare il controllo della certificazione verde COVID-19 mediante l'App **VerificaC19** e, ove necessario, richiedere l'esibizione del documento di identità.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021 prevede, infatti, che la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 sia realizzata mediante l'utilizzo - anche senza necessità di connessione internet - dell'App "VerificaC19", installata su un dispositivo mobile. L'applicazione consente di riscontrare l'autenticità e la validità delle certificazioni emesse dalla Piattaforma nazionale *digital green certificate* (DGC), senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore. Pertanto, nel pieno rispetto della privacy.

La verifica della certificazione verde COVID-19 mediante la richiamata App "VerificaC19" avviene con le seguenti modalità:

1. su richiesta del verificatore, l'interessato mostra - in formato digitale oppure cartaceo - il QR Code abbinato alla propria certificazione verde Covid-19,
2. l'App "VerificaC19" scansiona il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo, fornendo tre possibili risultati:
 - schermata verde: la certificazione è valida per l'Italia e l'Europa;
 - schermata azzurra: la certificazione è valida solo per l'Italia;
 - schermata rossa: la certificazione non è ancora valida o è scaduta o c'è stato un errore di lettura.

I soggetti incaricati alla verifica delle certificazioni potranno far accedere ai locali dell'Ente (o consentirne la permanenza) **esclusivamente i lavoratori (o soggetti esterni obbligati) muniti** di certificazione verde COVID-19 o di documento di esenzione con le esclusive tipologie di risultati con schermata verde o azzurra.

L'App "VerificaC19", disponibile gratuitamente sugli store, va scaricata esclusivamente su dispositivo mobile utilizzato per ragioni di servizio, con esclusione dei dispositivi ad uso personale.

Il report giornaliero dei controlli effettuati deve essere trasmesso, al termine delle attività di verifica, al sindaco, al segretario comunale e all'Ufficio del Personale.

CONSEGUENZE E SANZIONI

Il responsabile dell'accertamento o suo delegato, qualora riscontri la presenza in servizio di un dipendente privo di certificazione verde provvede ad intimare al lavoratore inadempiente di lasciare immediatamente il posto di lavoro.

Provvede, inoltre, a comunicare l'inizio dell'assenza ingiustificata (che perdurerà fino alla esibizione della certificazione verde) all'Ufficio del Personale e all'Ufficio Ragioneria per le relative trattenute stipendiali.

Il responsabile dell'accertamento provvede, ancora, ad inoltrare all'Ufficio Procedimenti Disciplinari la relativa segnalazione per l'avvio del procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 57, comma 3, lett. m), CCNL 21.5.2018.

In tale ipotesi, inoltre, la norma prevede anche la **sanzione amministrativa pecuniaria da € 600,00 a € 1.500,00 (art. 1, comma 7 e 8 del d.l. 127/2021)**. La sanzione amministrativa viene applicata dal Prefetto di Caserta a seguito della contestazione effettuata dal soggetto incaricato che, in caso di mancato pagamento in misura ridotta, inoltrerà rapporto alla prefettura ai sensi degli artt. 17 e 18 della Legge n. 689/81.

Il datore di lavoro che non adotta le disposizioni operative o non effettua le verifiche è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 400,00 a € 1.000,00 (in caso di reiterata violazione della disposizione di cui al comma 1, la sanzione amministrativa è - comma 8, che richiama le sanzioni di cui all'art. 4 del D.L. 19/2020). Alla medesima sanzione risponde il Responsabile o il delegato che non effettua i dovuti accertamenti o omette le dovute segnalazioni.

Il Responsabile dell'Area I amministrativa anche per mezzo della polizia municipale è competente ad effettuare la contestazione di cui all'art. 1, comma 8, del d.l.127/2021 e ad inoltrare il rapporto in Prefettura nonché al Sindaco e al Segretario Comunale quanto rilevato.

Non è consentito, in alcun modo, che il lavoratore permanga nella struttura, anche a fini diversi, o che il medesimo sia adibito a lavoro agile in sostituzione della prestazione non eseguibile in presenza.

Il dipendente ha facoltà, prima dell'accesso al luogo di lavoro, di comunicare al proprio Responsabile e all'Ufficio del Personale di non essere in possesso della certificazione verde: in tal caso lo stesso è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della certificazione, con la conseguenza che per tale periodo non ha diritto a percepire né la retribuzione né altri compensi.

In tal caso, non sono previste sanzioni disciplinari né conseguenze sul rapporto di lavoro, ma il dipendente non potrà tornare in servizio fino a quando non avrà regolarizzato la propria posizione munendosi di green pass. A tal fine, l'Ufficio del Personale verifica quotidianamente, mediante il programma di rilevazione delle presenze, che il dipendente interdetto non acceda ai luoghi di lavoro e trasmette all'Ufficio Ragioneria la relativa segnalazione per l'applicazione delle trattenute stipendiali.

In relazione alle giornate di assenza ingiustificata, al lavoratore non è dovuto alcun compenso né di carattere fisso e continuativo, né di carattere accessorio o indennitario. Le giornate di assenza ingiustificate sono considerate servizio non utile a tutti gli effetti (previdenziale, di anzianità di servizio o per la maturazione di classi o scatti economici, o per l'avanzamento).

Resta ferma, ovviamente, le responsabilità penale per i casi di alterazione o falsificazione della certificazione verde Covid-19 o di utilizzo della certificazione altrui.

In conformità a quanto disposto dalle citate Linee Guida, *“non è comunque consentita la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque forma...”*.

ORGANI POLITICI

Si rappresenta che il D.L. n. 127/2021, art. 1, comma 11, estende l'obbligo di possedere ed esibire, a richiesta, il green pass anche ai *titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice* (in particolare **Sindaco, Assessori e Consiglieri**).

Per i **titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali che accedono alla sede comunale, in qualità di rappresentanti di altri enti**, per riunioni, incontri, etc., il controllo è demandato

all'organo politico-istituzionale che ha indetto la riunione o l'incontro, esercitandolo direttamente o delegando un dipendente

Laddove, pertanto, al momento dell'ingresso nei locali comunali o in sede di controllo successivo, tali soggetti non risultino in possesso della certificazione verde, dovrà darsi luogo al procedimento per l'applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 8 dell'art. 1 del D.L. n. 127/2021 (**sanzione da € 600,00 ad € 1.500,00**).

Il Responsabile dell'Area I amministrativa, anche per mezzo della polizia municipale, notiziato della riunione, è incaricato del controllo, dell'accertamento e contestazione dell'eventuale violazione.

Il Sindaco, il Presidente del Consiglio, i Vice Presidenti del Consiglio e i Presidenti delle Commissioni, ciascuno per le proprie competenze, in caso di riunioni e incontri da essi indetti che trovano luogo nella sede comunale, provvederanno a comunicare immediatamente al Responsabile al fine di provvedere al controllo della certificazione degli intervenuti, in mancanza saranno direttamente responsabili del dovuto controllo.

In caso di accesso di assessori e consiglieri al di fuori dei casi previsti come sopra provvederà al controllo del green pass il Responsabile dell'area di competenza. Per spirito di collaborazione l'amministratore si presenta al Responsabile di competenza per il controllo.

In caso di accesso sul luogo di lavoro senza il possesso della certificazione verde covid-19, i Responsabili, il Sindaco/Presidente del Consiglio/ i Vice presidenti del Consiglio/Presidente di Commissione consiliare che hanno proceduto all'accertamento, dopo aver intimato all'autorità politica, assessore, consigliere di allontanarsi immediatamente dal luogo, redige la contestazione all'amministratore da sottoporre al Responsabile dell'Area I amministrativa, per la firma congiunta, e che questi successivamente la invierà al Prefetto per l'irrogazione della sanzione e all'interessato.

Il controllo della certificazione è esercitato anche nei confronti del Sindaco e del Presidente del Consiglio da parte del Responsabile dell'Area I Amministrativa.

Si coglie l'occasione **per rinnovare l'obbligo di osservanza delle misure di sicurezza in vigore fino al termine di cessazione dello stato di emergenza (al 31 dicembre 2021):**

- È fatto divieto di accedere o permanere nei locali comunali ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.
- È fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi;
- È raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano.

La presente ha valore di notificazione, pertanto, tutto il personale è tenuto all'osservanza delle prescrizioni richiamate **fino alla cessazione dello stato di emergenza**, ora prevista per il 31.12.2021, fatte salve possibili variazioni in base a nuove valutazioni da parte del legislatore.

Si invitano il Segretario Comunale e i Responsabili di Area al formale rispetto della presente disposizione e di vigilare sulla sua osservanza



IL Segretario comunale
Dott.ssa Stefania Strino
Stefania Strino